



TRIBUNALE DI SIRACUSA

Seconda Sezione Civile

Proc. esecutiva immobiliare n	66	1990	R.G.Es.;
ORDINANZA PER LA DI	CTER	MINAZION	NE DELLE MODALITA' DI VE

ORDINANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI VENDITA

CON DELEGA A PROFESSIONISTA

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

esaminati gli atti e sciogliendo la riserva che precede;

- sentite le parti previa loro convocazione;
- esaminata la relazione di stima depositata in data 1.10.2013;
- ritenuto che va fissata la vendita dell'immobile indicato in pignoramento, sito in Pachino,
 via Roma n. 227, distinto in catasto al foglio 16, particella 2532 sub 1 e 2;
- ritenuto che appare opportuno affidare le relative operazioni ad un professionista, in ragione della congestione del ruolo e che lo stesso va individuato nella persona del custode già nominato, ai sensi dell'art-. 559 c.p.c.;

ORDINA

procedersi alla <u>vendita</u> del compendio pignorato e visto l'art. 591 bis c.p.c., delega l'avv. Luca Bianchi al compimento delle operazioni di vendita, ex art. 591 bis c.p.c., secondo le modalità come appresso specificate:

- il termine finale per l'espletamento delle attività delegate è qui fissato in diciotto mesi dalla comunicazione della presente ordinanza; pertanto, il professionista delegato inizia le operazioni relative alla delega immediatamente;
- prima di ogni altra cosa, il professionista delegato, entro trenta giorni, relaziona a questo Giudice dopo aver nuovamente controllato la proprietà dei beni pignorati almeno nei limiti del ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento alla stregua delle risultanze della relazione dell'esperto o, in mancanza, sulla base della documentazione in atti, e provvede, qualora i beni risultino di proprietà solo o anche in parte di terzi, ovvero appartengano al debitore esecutato per una quota inferiore o comunque diversa o per un diritto reale non coincidente con quello oggetto del pignoramento, ad informare il giudice;
- il professionista delegato, alla scadenza del ventennio dalla trascrizione del pignoramento laddove il compendio pignorato risulti ancora invenduto, prima di procedere alle operazioni di vendita verifica se sia stata compiuta la rinnovazione della trascrizione ai sensi dell'art. 2668 ter c.c. e, in caso positivo, verifica se successivamente alla trascrizione del

14



1

pignoramento vi siano stati atti di disposizione idonei ad incidere sulle modalità della detta rinnovazione della trascrizione, ai sensi del combinato disposto del detto art., 2668 ter c.p.c. con l'art. 2668 bis c.p.c.;

- il professionista delegato relaziona a questo Giudice dello stato dell'attuazione della
 presente delega periodicamente e comunque almeno ogni sei mesi, con l'avvertimento che il
 mancato deposito della superiore relazione verrà considerato inadempimento valutabile ai fini della
 revoca dell'incarico;
- il professionista delegato è autorizzato ad espletare tre tentativi di vendita (senza incanto e con incanto) e a rimettere gli atti al Giudice solo all'esito dell'infruttuoso esperimento del terzo tentativo di vendita;
- il professionista delegato prende a base il valore dell'immobile, già determinato a norma dell'ari 568 comma 3 c.p.c., tenuto conto dei costi di sanatoria da sottrarsi ove non ancora corrisposti, nonche l'eventuale ripartizione in lotti, secondo la suddetta relazione dell'esperto, se del caso come integrata ed alla luce dell'espressa richiesta del procedente o surrogante;
- in ogni caso, il professionista segnalerà al g.e. l'opportunità di rivedere la suddivisione in lotti qualora non sia rispettato il vincolo pertinenziale tra più cespiti;
- il professionista delegato deve tener presente il limite di cui all'art. 504 c.p.c. e, quindi, cessare la vendita quando il ricavato raggiunga l'ammontare corrispondente al credito insinuato e alle spese di procedura;
- il professionista delegato provvede agli adempimenti previsti dagli articoli 570 e, quando occorre, 576 co. 2 c.p.c.;
- il professionista delegato stabilisce ed avvisa che la presentazione delle offerte di acquisto o
 delle istanze di partecipazione all'incanto, nonche l'esame delle prime o lo svolgimento dell'incanto
 avranno luogo presso il suo studio o nel luogo da esso indicato;
- il professionista delegato fissa i termini non inferiori a trenta giorni e non superiori a
 novanta giorni per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto ed esamina, fissando
 l'orario, le offerte presentate il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione
 delle stesse; ed è autorizzato a fissare, per il caso in cui non abbia per qualsiasi motivo luogo la
 vendita senza incanto, anche con lo stesso atto la data stabilita per l'incanto;
- il professionista delegato d\u00e0 atto ed avvisa che l'offerente deve presentare nel luogo sopra
 indicato una dichiarazione, in regola con il bollo, contenente a pena di inefficacia l'indicazione
 del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta,
 oltre a copia di valido documento di identit\u00e0 dell'offerente e, se necessario, a valida
 documentazione comprovante i poteri o la legittimazione (ad es. procura speciale o certificato
 camerale); in caso di dichiarazione presentata da pi\u00e0 soggetti, l'indicazione di quello, tra questi, che
 abbia l'esclusiva facolt\u00e0 di formulare eventuali offerte in aumento;
- il professionista delegato dà atto ed avvisa che la validità e l'efficacia deff'offerta di acquisto
 è regolata dal codice di procedura civile, riproducendone le norme relative nel bando o avviso;
- il professionista delegato da atto ed avvisa che l'offerta non è efficace se l'offerente non



dh



presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a quest'ultimo, in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto;

- il professionista delegato dà atto ed avvisa che l'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale sono annotati, a cura del medesimo professionista ricevente o da suo delegato ad hoc, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione, quello del professionista delegato e la data fissata per l'esame delle offerte:
- il professionista delegato stabilisce che l'assegno per cauzione e fondo spese deve essere inserito nella busta, che egli - o il suo delegato ad hoc - sigilla idoneamente al momento del deposito;
- il professionista delegato apre le buste alla data, all'ora e nel luogo fissati per l'esame delle offerte, ammettendo la presenza di coloro che si dichiarano offerenti per il bene cui si riferiscono le offerte in esame:
- il professionista delegato provvede alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574;
- il professionista delegato stabilisce, quale prezzo base per il primo tentativo di vendita all'incanto, quello indicato nella relazione di stima con un rilancio minimo pari al 5% del prezzo base, arrotondato per eccesso al migliaio di euro più prossimo:
- il professionista delegato dà atto ed avvisa che la presentazione delle relative istanze di partecipazione all'incanto (mediante domanda in regola con il bollo vigente) deve avvenire nel luogo da lui indicato a mezzo di assegno bancario non trasferibile intestato alla procedura o a mezzo di assegno circolare intestato al professionista;
- il professionista delegato provvede alle operazioni dell'incanto ed alla aggiudicazione dell'immobile a norma dell'art. 581 c.p.c.;
- divenuta definitiva l'aggiudicazione, il professionista delegato deposita l'importo della cauzione e poi del saldo prezzo su un libretto di deposito nominativo, intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, presso un Istituto di credito;
- il professionista delegato provvede alla deliberazione sulle offerte di acquisto senza incanto ovvero alla vendita all'incanto redigendo verbale delle relative operazioni, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali la vendita si svolge, le generalità degli offerenti o delle persone ammesse all'incanto, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione con l'identificazione dell'aggiudicatario; il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'art. 579, co. 2, c.p.c.;
- il professionista delegato fissa all'aggiudicatario il termine per il versamento del prezzo in misura non superiore a 60 gg. dalla data dell'aggiudicazione; il professionista delegato cura che le somme versate dall'aggiudicatario siano depositate sul corrispondente libretto di deposito già acceso; qualora il procedimento si basi su credito fondiario, al versamento su libretto sarà sostituito, ex art. 41 - co. 4 - D.I.gs. 1.9.93 n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del







credito azionato, entro lo stesso termine e detratto un eventuale accantonamento per spese di procedura a carico della massa, nella misura che sarà indicata dal professionista delegato;

- il professionista delegato provvede alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 586 c.p.c.; a questo riguardo precisandosi fin d'ora che gli importi occorrenti borsuali e compensi saranno a carico dell'aggiudicatario;
- avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, co. 2, c.p.c., il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori vendite ai sensi dell'art. 591 c.p.c. al giudice dell'esecuzione il fascicolo, allegando al decreto, se previsto dalla legge, il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale;
- il professionista delegato redige l'avviso applicando le norme del codice di rito e le relative disposizioni di attuazione, tra cui l'articolo 173-quater di queste;
- il professionista delegato comunica l'avviso di cui al capo precedente ai creditori costituiti
 almeno trenta giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte di acquisto senza
 incanto e della data fissata per l'incanto;
- il professionista delegato, nel redigere l'avviso di cui all'art. 570 c.p.c., specifica tra l'altro
 – che tutte le attività, che, a norma degli artt. 571 e seguenti c.p.c., devono essere compiute in
 cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione,
 sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel diverso luogo dallo stesso
 indicato:
- nell'avviso, comunque omesse le generalità del debitore, il professionista delegato specifica le date, il prezzo base e l'aumento, nonché tutte le altre circostanze di cui sopra;
- quanto alla pubblicità in funzione della vendita, il g.e. dispone fin d'ora che l'avviso di vendita sia pubblicato all'albo dell'Ufficio a cura del professionista delegato;
- sempre quanto alla pubblicità in funzione della vendita, il g.e., tenuto conto dell'assenza di diverse indicazioni ad opera delle parti e dell'affidabilità dimostrata in altre numerose procedure dalla società Aste Giudiziarie in Linea s.p.a., dispone fin d'ora che, a cura del professionista, dell'avviso e della relazione dell'esperto sia data pubblicità mediante pubblicazione dell'avviso di dell'ordinanza delega, dell'elaborato peritale ed allegati vendita. di www.tribunale.siracusa.it e www.astegiudiziarie.it. nei quale dovrà essere consultabile almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto, tenendo, però conto, che, per i necessari tempi di pubblicazione da parte della società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., i documenti, in formato digitale, dovranno pervenire alla società anzidetta almeno 60 giorni prima del termine sopra indicato;,.
- sempre quanto alla pubblicità in funzione della vendita, il g.e. dispone fin d'ora che a cura



4

R

del professionista, dell'avviso sia data pubblicità mediante pubblicazione sul quotidiano "La Sicilia" o sul "Quotidiano di Sicilia" o su "Libertà" a scelta, da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto;

avvenuto il versamento del prezzo, il professionista delegato deposita in cancelleria tutta la documentazione, in originale, riguardante le operazioni di vendita espletate (ivi compreso il libretto di deposito in testato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice), al fine di consentire l'emissione del decreto di trasferimento;

emesso il decreto di trasferimento, il professionista fissa ai creditori un termine, non inferiore a 30 c non superiore a 60 giorni, per fare pervenire presso il suo studio – o in altro luogo da lui indicato – le dichiarazioni di credito, i titoli in originale (o copia autentica) e le note delle spese sostenute; quindi, nei 30 giorni successivi, redige, secondo le norme in tema di cause di prelazione, il progetto depositandolo in cancelleria affinche il giudice possa effettuare eventuali variazioni;

- il giudice, qualora le parti abbiano approvato il progetto o raggiunto un accordo, dispone la restituzione del fascicolo al professionista affinché provveda al pagamento delle singole quote;
- il professionista provvederà, altresi, agli adempimenti previsti al punto 13 del comma 2 dell'art. 591 bis c.p.c.;
- il professionista delegato è autorizzato, ove alla data fissata per la celebrazione dell'incanto questo non abbia luogo per qualunque motivo, ad applicare immediatamente e cioè a quella stessa udienza l'articolo 591cod. proc. civ. senza alcun rinvio intermedio o ulteriore, in quello stesso contesto provvedendo anche, se del caso, a disporre l'amministrazione giudiziaria;
- in nessun caso il professionista delegato sospende o ritarda le operazioni su invito o richiesta di parte e senza previa espressa disposizione in tal senso del g.e.;

Il giudice dell'esecuzione, infine,

- determina l'anticipo da corrispondersi al professionista delegato in ragione di € 1.000,00 quale acconto sui compensi, da versarsi da parte del creditore procedente o surrogante, entro 30 giorni da oggi e salvi ulteriori acconti, a richiesta del professionista delegato, in caso di rifissazione delle vendite o di insufficienza dei precedenti acconti; fin d'ora prevedendosi che il professionista delegato stesso emetta, prima del materiale ed effettivo pagamento, non già una fattura o parcella, ma soltanto un preavviso (o "pro-forma") di quest'ultima;
- dispone che del mancato versamento entro il detto termine il professionista delegato informi
 il giudice, qualora intenda rinunciare al suo incarico;
- dispone che in alcun modo il professionista anticipi in proprio somme utili alla prosecuzione del processo esecutivo;
- dispone che il professionista delegato provveda al più presto al ritiro di copia degli atti del fascicolo di ufficio, anche a mezzo di persona da lui delegata per iscritto e comunque dietro rilascio di adeguata ricevuta, lasciando l'originale in cancelleria;
- dispone che il professionista delegato comunichi in modo idoneo ai creditori date e luoghi
 delle vendite, nonché gli orari in ragione di almeno tre ore per due volte la settimana, comunque
 previo avviso ed il luogo in cui saranno consultabili le copie degli atti in suo possesso; gli altri

M



R

interessati (potenziali acquirenti etc.) potranno consultare solamente la copia della relazione dell'esperto ed i relativi allegati;

• manda la cancelleria per le comunicazione di legge ed al professionista delegato per le comunicazioni ex art. 498 c.p.c..

Siracusa, 8 4 14

Il Giudice dell' Esecuzione dott. Fabio Salvayore Mangano

GIUDIZI/O







6

